

LIBERA UNIVERSITA' DEL COUNSELING "TOLENTINO"

TESI DI DIPLOMA DI COUNSELING

REAL JUSTICE e INFORTUNI

Quale futuro per la sanzione penale?

*"un uomo che ha commesso un errore e non ha riparato ha
commesso un altro errore" (Confucio)*

Relatore:
Prof. Vincenzo Masini

Candidato:
Silvia Nannizzi

ANNO 2009/2010

REAL JUSTICE e INFORTUNI

Quale futuro per la sanzione penale ?

*“un uomo che ha commesso un errore e non ha riparato
ha commesso un altro errore” (Confucio)*

PREMESSA.....	3
Real justice	3
Maggio 1974	5
VORP (Victim Offender reconciliation project)	5
Contesto italiano.....	6
CAPITOLO PRIMO – “QUADRO NORMATIVO ATTUALE”	9
GIURISDIZIONE E MEDIAZIONE	9
DEFINIZIONE DI “VITTIMA” IN SEDE INTERNAZIONALE	10
LA DEFINIZIONE DI VITTIMA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.....	14
CONSEGUENZE PENALI DELL’ILLECITO.....	16
GIUSTIZIA RIPARATIVA e MEDIAZIONE PENALE MINORILE	18
MEDIAZIONE PENALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE	20
CIRCOSTANZE ATTENUANTI art. 62 n. 6) c.p.	21
CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE ex art. 62 bis c.p.	22
CAPITOLO SECONDO – “L’IMPORTANZA DEL PERDONO”	23
REAL JUSTICE E PERDONO	23
ETIMOLOGIA DI PERDONO.....	26
IL VALORE SPIRITUALE DEL PERDONO	27
DAL PERDONO ALLA COMPASSIONE.....	29
VOCI CONTRARIE AL PERDONO	30
LA COMPASSIONE BUDDHISTA.....	30
PERDONO-TERAPIA	32
CAPITOLO TERZO – “PROSPETTIVA FUTURA”	34
IL CUNSELOUR AL POSTO DEL MEDIATORE.....	34
IL CAMMINO VERSO IL PERDONO GRAZIE ALL’INTERVENTO DI UN COUNSELOR	35
REAL JUSTICE E INFORTUNISTICA STRADALE	38
TIPOLOGIE DI PERSONALITA’ DEI SOGGETTI CHE PIU’ FREQUENTEMENTE HANNO INCIDENTI STRADALI	42
TIPOLOGIA DI RUMINANTE E RICHIESTA DI PERDONO.....	45
PERDONO E PENTITISMO.....	46
REAL JUSTICE E INFORTUNI SUL LAVORO	46
CONCLUSIONI.....	48
BIBLIOGRAFIA.....	49
SITI VISITATI	49

PREMESSA

Real justice

Con la dizione "Real Justice", o in senso lato "giustizia riparatoria", o "giustizia riparativa", si fa riferimento a una corrente di pensiero che inaugura un nuovo modo di guardare la giustizia penale concentrato sulla riparazione del danno arrecato alla persona e sulla relazione tra autore e vittima del reato, piuttosto che sulla punizione del reato – anche se la Real Justice non preclude la carcerazione o altre sanzioni punitive-.

Tale prospettiva pone un netto cambiamento nel modo di concepire la sanzione penale. Essa rappresenta prima di tutto un invito a ripensare alla "ragione d'essere" della sanzione e alle conseguenze del reato. Si tratta di un'apertura ad un nuovo modello culturale.

In un momento storico in cui in Italia viene sottolineato lo stato di crisi della giustizia penale, stanno suscitando interesse le varie esperienze di common law di Real Justice, che pongono l'accento sulla dimensione **riparativa** e su quella **relazionale** della pena, coinvolgendo i rapporti psicologici tra le persone direttamente coinvolte nel fatto criminoso.

La due funzioni principali del modello ripartivo sono dunque "riparare" il danno subito e "trasformare la relazione interpersonale". L'attenzione è posta sulla relazione invece che sulla punizione, con l'obiettivo di restituire alla vittima e all'autore del reato un senso di identità all'interno della società. La terza funzione è quella di responsabilizzare l'autore del reato nell'ottica di una sua riabilitazione. Una quarta funzione può essere vista nell'esigenza pratica di sfoltimento del carico delle strutture giudiziarie e penitenziarie

In buona sostanza con la dizione "real justice" si fa riferimento ad un procedimento dove tutte le parti coinvolte in un reato si accordano per risolvere collettivamente i conflitti e i problemi immediati e futuri connessi al reato patito. E' un procedimento informale. al quale vittima e autore del reato aderiscono liberamente.

Gli strumenti della giustizia ripartiva appaiono difficilmente catalogabili. Le tecniche utilizzate cambiano da paese a paese e prevedono diversi gradi di coinvolgimento dei soggetti interessati al reato.

Una classificazione, o meglio, alcune indicazioni essenziali sono state date con i documenti preparatori del Decimo Congresso delle Nazioni Unite "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" svoltosi a Vienna nel 2000. Nel documento dell'ONU vengono elencate alcune tecniche tra le quali: *apology* (scuse formali scritte o verbali), *community/family group conferencing* (dialogo esteso ai gruppi parentali, presuppone l'ammissione della colpa) *victim impact statements* detti comunemente *VIS* (incontri in cui viene narrato dalla vittima il modo in cui il crimine ha inciso sul modo di vivere) *peacemaking circles* (creazione di partnership fra comunità e apparato di giustizia per la determinazione della pena da infliggere al reo), *community restorative board* (gruppo di cittadini preparati a colloqui con l'autore del reato a cui viene proposta una serie di azioni riparative; il reo si impegna per iscritto a porle in essere, l'adempimento o il non adempimento delle stesse viene sottoposto alla corte di giustizia).

Possiamo quindi affermare che questo filone di studio, ricerca e pratica sociale, sia estremamente consono alla narratività. Si fonda, infatti, sulla discorsività sociale per ricostruire connettività comune.

La "Real Justice" è stata dapprima applicata ai casi di vandalismo e di bullismo, nasce nel mondo anglo-americano ed è attuata in Canada, Nuova Zelanda, Australia, U.S.A., mentre è del tutto marginale in Europa e in particolare nel nostro ordinamento giuridico. Per analizzare alcuni casi pratici si rinvia ai vari siti internet (si indicano a titolo esemplificativo: [www realjustice.org](http://www.realjustice.org); [www iirp.org/au/](http://www.iirp.org/au/); [www restaurativejustice.org](http://www.restaurativejustice.org)).

La "real justice" contempla la necessità di condurre i colpevoli di fronte alla vittima con l'assistenza di un mediatore (o in alcuni casi due mediatori per condizione di parità tra le parti o di un equipe), o **meglio di counselor specializzati in tecniche relazionali**, in modo che i colpevoli vedano le conseguenze dei loro gesti e le vittime possano esprimere il loro vissuto, o

adoperando la terminologia di Vincenzo Masini le parti possano incontrare "l'umano" che è in loro per giungere ad una riparazione del danno causato.

Il fine principale che la Real Justice si pone è quello di ricostruire o costruire la relazione interpersonale alla presenza di un terzo altamente qualificato, neutrale e disponibile all'ascolto per promuovere pace, armonia, saggezza, riparazione. La necessità di riparazione si basa sul principio che più gli esseri umani sono felici, produttivi, cooperativi, più alta è la probabilità di effettuare cambiamenti positivi nel loro comportamento. Questo principio è stato molto sviluppato nell'ultimo ventennio e trova applicazione in vari ambiti. Nel campo della giustizia penale si usa appunto il termine "giustizia ripartiva" (Zehr 1990), nel campo dell'organizzazione del lavoro si parla di "empowerment" (Siner 1994), nelle leadership organizzative si usano termini come "gestione orizzontale" (Denton 1988), in materia scolastica si parla di "disciplina positiva" (Nelsen 1996).

Maggio 1974

L'origine della "real justice" può essere individuata a Kitchener, nell'Ontario (Canada) nel maggio 1974, quando un "probation officer" di religione mennoita, di fronte a due giovani canadesi che avevano commesso atti di vandalismo in stato di ebbrezza, propose al Giudice che questi incontrassero la loro vittima non solo per concordare un risarcimento ma anche al fine di esternare le loro emozioni e provare a percepire "uno il vissuto dell'altro" per un fine educativo. La sua proposta non aveva alcun fondamento giuridico, ma nonostante questo il giudice prestò il suo assenso.

A quel caso ne sono succeduti altri, e si è dato inizio ad un movimento di dimensioni internazionali.

VORP (Victim Offender reconciliation project)

Nel 1975, a seguito dell'esperienza canadese, nacque una proposta di programma di mediazione, dal nome "Victim/offender Reconciliation project (Vorp). Secondo lo schema proposto dal VORP la mediazione è una possibilità

di incontro faccia a faccia tra vittima e autore del reato, facilitato da un mediatore. Nel VORP si possono individuare quattro fasi:

- La prima fase è quella della valutazione del caso, per assicurarsi che sia appropriato per la mediazione. Una volta che il caso viene accettato, lo staff lo assegna ad un volontario della comunità locale.
- La seconda fase è costituita dagli incontri tra mediatore e vittima e tra mediatore e autore del reato, in cui il mediatore, dopo aver ascoltato i fatti da entrambe le parti, prende accordi per l'incontro congiunto e cerca con la "vittima" le varie possibilità di restituzione riflettendo sui danni subiti.
- La terza fase è costituita dall'incontro congiunto ove il mediatore sollecita ogni parte a descrivere i fatti e ad esprimere le loro emozioni, passate e presenti legate al reato. Ciascuna parte può rendere esplicito il comportamento che desidererebbe ricevere dall'altra parte. Se si trova un accordo il mediatore scrive i dettagli in una sorta di contratto.
- La quarta fase è costituita dall'attività del relazionare sul caso, di monitorarlo e di follow-up

Contesto italiano

In Italia non si è ancora andata delineando una consapevolezza psico-socio-giuridica che avverta l'esigenza di una "real justice" così come sopra definita, però, da un lato vi sono degli istituti penali (riparazione del danno, circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, e circostanze ex art. 133 c.p., perdono giudiziale, tentativo di conciliazione da parte del Giudice Monocratico per i reati perseguibili a querela ai sensi dell'art. 555 c.p.p., mediazione penale avanti al giudice di pace ex art. 29 del D.legisl. 274/2000), che si prestano ad aprire la strada per il raggiungimento di tale obiettivo, e dall'altro negli ultimi anni, è finalmente emersa, anche se solo nell'ambito penale minorile, una particolare attenzione per la cosiddetta **giustizia riparativa (o mediazione penale)**, che può essere definita in linea di massima, come una forma di risposta al reato che coinvolge il reo e la vittima del reato nella ricerca delle possibili

soluzioni agli effetti dell'illecito e nell'impegno fattivo per la riparazione delle sue conseguenze.

A livello terminologico nei siti internazionali, ovviamente in lingua inglese, le definizioni "real justice" e "restorative justice" vengono spesso adoperati come sinonimi.

Nel contesto italiano compare solo la dizione "giustizia ripartiva" – che tradotto alla lettera dovrebbe corrispondere a "restorative justice"-

Ma, come vedremo meglio più avanti, la giustizia ripartiva italiana è più collegata al senso di sicurezza della collettività che non ai rapporti relazionali e psicologici tra autore del reato e vittima. **A parere della scrivente si può quindi affermare che tra "giustizia ripartiva italiana" e "Real Justice" vi sia un rapporto di species ad genus.**

Oppure potremmo affermare che giustizia ripartiva e Real Justice (giustizia reale) siano due facce dell'aspetto psicologico degli effetti del reato. Dove per **effetti** si intendono sia le conseguenze penali sul reo (ampiamente studiate sia dal diritto penale che dalla criminologia) sia gli aspetti patrimoniali e psicologici della persona offesa dal reato che le relazioni intercorrenti tra autore e vittima del reato (**ambito psicologico, invece, completamente *in evoluzione***).

Ne consegue che la giustizia ripartiva tende al rafforzamento del senso di sicurezza collettivo, mentre la Real Justice è rivolta principalmente a estendere lo sguardo sia alla personalità della vittima sia alla personalità della persona offesa dal reato, nonché al rapporto psicologico tra vittima e/o persona offesa dal reato e autore del reato, cercando di ridurre al minimo la paura, la rabbia, il disgusto, l'angoscia, l'abulia, la vergogna, l'affanno, che a seconda della tipologia di personalità possono prevalere, permettendo la riabilitazione dell'autore del reato. Il raggiungimento di tale obiettivo avviene favorendo la compassione, la riconciliazione, **il perdono**, contribuendo alla costruzione della pace ad ogni livello.

Accanto alla sanzione detentiva e alla sanzione pecuniaria, che si concretizza nel risarcimento del danno in denaro - che chiamiamo danno patrimoniale, danno biologico, danno esistenziale- è essenziale iniziare a pensare che esistono altre forme di risarcimento (che nulla hanno a vedere con i soldi) e che possiamo definire "riparazioni simboliche" e che consistono in una stretta di mano, in un abbraccio, una condivisione della colpa, fino ad arrivare alla concessione del perdono. E' più importante saziare lo spirito che non l'aspetto materiale: il fatto di poter esprimere i propri sentimenti e i propri risentimenti, di poter ascoltare da chi ti ha fatto del male il perché dei propri atti, è forse la prima e più autentica riparazione che desidera ricevere chi ha subito un danno.

CAPITOLO PRIMO – “*QUADRO NORMATIVO ATTUALE*”

GIURISDIZIONE E MEDIAZIONE

La giurisdizione ha per oggetto la decisione delle controversie e si sostanzia nella funzione esercitata dai giudici di applicare le norme giuridiche al caso concreto, perché possa essere fatta giustizia con applicazione di una condanna. Ma la giustizia non deve essere vista solo come osservanza alle regole, punire i cattivi, vendicare la società in base a sistemi coercitivi che riescono solo a limitare e non a sopprimere la violenza. La giustizia a cui tende l'uomo dovrebbe essere ristabilita facendosi carico della riparazione della vittima per restituirle l'onore perduto e il suo posto nella società, promuovendo la pace la condivisione e l'armonia. L'attività giurisdizionale è costretta da una serie di norme e sovraccaricata di molte funzioni. Il giudice è delegato dallo stato a decidere la causa, dotato di autoritarità e sottoposto alla legge. Quindi il giudice non può essere un mediatore, il giudice sentenzia una condanna; per poter andare oltre, e mirare a promuovere la pace, alla giurisdizione deve essere affiancato un procedimento complementare di mediazione o di integrazione, che permetta di ricostruire la relazione interpersonale. Mediazione posta in essere da un soggetto terzo (mediatore o come diremo più avanti un counsellor) altamente qualificato, neutrale, senza potere, disponibile all'ascolto e a favorire soluzioni concordate. La mediazione potrebbe così permettere che il superamento del conflitto si realizzasse realmente ad opera delle persone coinvolte, venendo dal basso, permettendo alle parti in conflitto di trovare la soluzione adatta e diventare agenti della propri destino. Ritengo opportuno che i due procedimenti (penale e di mediazione) rimangano distinti, che vi sia quindi una procedura parallela di mediazione svincolata dall'esito processuale. Le esperienze degli Stati Uniti, Canada e Australia che hanno introdotto i **Victim Impact Statements (VIS)**, che possiamo tradurre in *dichiarazioni della vittima sull'impatto del reato*, all'interno del processo penale, hanno portato delle conseguenze che

sono troppo lontane dai principi di colpevolezza, tassatività e legalità del nostro ordinamento giuridico. Infatti le dichiarazioni scritte o orali, rese nel corso del processo dalla vittima o, in caso di morte, dai loro parenti –sul presupposto che la vittima ha la facoltà di esternare le proprie emozioni ed è per lei essenziale e terapeutico poter parlare del torto subito- hanno portato a valutazioni opposte in casi analoghi. In questo caso il principio di colpevolezza dell'autore si stempera nella causalità della dichiarazione della vittima (che ovviamente è collegata alla sua tipologia di personalità). D'altra parte gli ordinamenti di common law si basano su principi diversi rispetto al nostro ordinamento fondato sul diritto romano. Inoltre ritengo che la mediazione penale debba rimanere un fatto "privato" (cioè interno tra vittima e autore del reato) in contrapposizione alla "pubblicità" del processo penale. Dare troppo spazio alla vittima nel processo penale potrebbe comportare offrire un palcoscenico mediatico, dove la vittima potrebbe diventare un simbolo ed essere strumentalizzata dai mass media e dal potere, con un processo di visibilità o invisibilità funzionale con conseguente ricaduta sulla collettività.

DEFINIZIONE DI "VITTIMA" IN SEDE INTERNAZIONALE

Le scienze giuridiche, sociali e criminologiche hanno evidenziato come la vittima sia una figura drasticamente trascurata tanto in relazione alla fenomenologia del reato quanto in relazione alle conseguenze dello stesso. Solo nell'ultimo decennio si è iniziato a prestare concreta attenzione alla vittima, non solo a livello scientifico ma anche a livello sociale. Tale interesse è dovuto all'impegno dei movimenti in favore delle vittime (vittime da incidenti stradale, vittime di abusi, violenza alle donne). Il danno subito e le problematiche risarcitorie e riparatorie connesse riflettono la grave indifferenza con cui l'ordinamento giuridico si pone nei confronti della vittima e evidenziano la necessità di giungere a significative riforme legislative, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, che consentano una svolta in senso vittimologico dell'ordinamento in favore di chi subisce le conseguenze del reato.

Del resto il legislatore comunitario già da tempo ha sollevato il problema, quantomeno a livello di principi ed analisi a favore della vittima. Problema che si è concretizzato con la **Direttiva del Consiglio UE 17/10/02 della Comunità Europea** relativa al risarcimento alle vittime del reato. La direttiva costituisce un punto di arrivo iniziato con lavori normativi risalenti al 1998, allorquando, con il piano d'azione di Vienna, il Consiglio U.E. auspicava una poderosa azione sul tema del risarcimento alle vittime, ampiamente sviluppata in occasione del Consiglio di Tampere del 1999. La Commissione Europea il 14/07/1999 ha emanato una comunicazione intitolata "Vittime dei reati nella UE: riflessi sul quadro normativo e sulle misure da prendere (COM 1999/349)". Il più rilevante strumento normativo emanato a livello regionale europeo è la **decisione quadro** emanata **dall'Unione Europea in data 15.03.01 relativa** alla posizione della vittima nel procedimento penale, nell'ambito della quale sono state sintetizzate norme minime sulla tutela della vittima. Essa dà indicazioni specifiche ma **l'Italia non ha ancora dato attuazione** alla decisione quadro, se non con interventi frammentari e sporadici. Questa decisione è suddivisa in 19 articoli, che offrono importanti definizioni. L'art. 1 definisce la vittima come *"persona fisica che ha subito un pregiudizio anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno stato membro"*. Particolare attenzione è stata attribuita alle problematiche di risarcimento del danno (art. 9) e alle procedure di riabilitazione nell'ambito del procedimento penale (art. 10). Interessante è la previsione di istituti specializzati e di organizzazione di assistenza alle vittime, con esperti con specifica formazione professionale per gestire i contatti con le stesse, sia nella fase investigativa che in quella processuale. Successivamente la Commissione Europea ha elaborato il **Libro Verde** sul risarcimento alle vittime dei reati (COM 2001/530), testo che tratta i profili di risarcimento alle vittime a carico dello Stato rinviando espressamente a futuri approfondimenti per quanto concerne il problema del risarcimento a carico dell'autore del reato, tracciando un'analitica disamina delle legislazioni di tutti gli stati membri. Si tratta di

un'affermazione di principi molto importanti. Viene così formalizzato che, ove non sia possibile conseguire utilmente il risarcimento a carico del reo (c.d. "restitution"), lo Stato deve farsi carico –quale espressione di solidarietà sociale- di assicurare alle vittime un trattamento risarcitorio (compensation).

Il Libro verde sancisce tre principi :

- a) la necessità di formulare un obbligo di risarcimento alla vittima a carico dello stato;
- b) la necessità di attenuare le conseguenze sfavorevoli che possono conseguire alla vittima in ragione della diversità tra le varie normative degli stati membri;
- c) la necessità di garantire alle vittime un accesso semplice ed uniforme al risarcimento del danno;

Il libro verde inoltre sancisce due diritti:

1) il principio di non discriminazione, invocando la completa parità di trattamento per soggetti che si trovano in una situazione disciplinata dal diritto comunitario. L'obiettivo perseguito dal libro verde deve fondarsi anzitutto sul divieto di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità: la Corte di Giustizia CE, nel famoso caso Cowan /Tresor Public (1989 Rac 195) ha affermato che il trattato CE impone la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello stato membro di subordinare la concessione di un indennizzo statale alla vittima di un reato al requisito della residenza o cittadinanza, ovvero della reciprocità di trattamento.

2) il diritto di essere sentito in giudizio. L'art. 6 par 1 stabilisce che ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti a un Tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge. La Corte Europea di Strasburgo, nell'interpretare la norma ha stabilito che il diritto al risarcimento del cittadino a carico dello Stato costituisce un diritto soggettivo. Tale diritto è riconosciuto alle vittime di reati contro la persona, anche qualora l'autore non sia perseguibile o

punibile, purché vi sia stata denuncia all'Autorità di pubblica Sicurezza e la relativa richiesta sia presentata entro i termini contemplati. La situazione attuale delle legislazioni europee in tema di indennizzo a carico dello stato, pur estremamente diversificata, è sconcertante per l'Italia, unico stato europeo insieme alla Grecia a non possedere sistemi di risarcimento di applicazione generale, bensì solo settoriali (vittime di terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura e dell'estorsione). Il Libro Verde parla di risarcimento, occorre precisare, però, che con riferimento all'ordinamento giuridico italiano è più giusto parlare di indennizzo. Nel nostro ordinamento l'indennizzo si riferisce, infatti, ad una finalità di assistenza e solidarietà nei confronti di chi subisce un danno, mentre il risarcimento ha funzione di reintegrazione per equivalente della situazione patrimoniale del danneggiato leso dal comportamento ingiusto.

Successivamente con la **Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile del 2004**, viene trattato l'indennizzo delle vittime di reato.

Nel diritto internazionale sono le medesime fonti sopranazionali ad incentivare la formalizzazione di nuovi momenti nel rapporto autore Stato-vittima; si parla di "mediazione", "assistenza", "protezione" quali segmenti ritagliati da una nozione autonoma di "procedimento", più ampia rispetto a quella di "procedimento penale". Infatti la decisione quadro 2001/220/Gai definisce il procedimento come *"tutti i contatti tra la vittima in quanto tale, e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza di vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale"*.

Quindi negli atti internazionali il termine "vittima" compare con diverse accezioni di portata variabile a seconda dell'atto di volta in volta preso in considerazione".

LA DEFINIZIONE DI VITTIMA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Il Codice penale italiano e il codice di procedura penale italiano non adoperano la parola "vittima". In Italia possiamo affermare che il termine vittima sia estraneo al linguaggio tecnico-giuridico. Nel nostro sistema la persona che subisce un reato assume visibilità soltanto se formalizza il suo intervento nel processo quale danneggiato, persona offesa del reato o con la costituzione di parte civile, e i suoi poteri sono comunque ridotti, poiché l'accoglimento delle sue istanze è limitato a esigenze di tipo civilistico-risarcitorio. Ad esempio in Spagna il termine "vìtima" compare in numerose norme del codice penale, in Italia non vi è traccia.

Il termine deriva dal latino *victima* (di etimologia incerta e forse etrusca), usato anticamente per indicare espressamente l'animale –e nei tempi più remoti anche la persona- immolato agli Dei nel corso del rito sacrificale. Quindi un significato squisitamente religioso, che legava il sacrificio di una vita ad una finalità trascendente di comunicazione con il divino, determinando la sacralizzazione della vittima stessa.

Attualmente il termine indica una generica condizione di negatività, di passività, il caso di colui che ha subito un danno personale o patrimoniale o ha perso addirittura la vita, normalmente in seguito ad eventi esterni che ha dovuto subire.

Si distinguono varie categorie di vittime : quelle dei disastri naturali (come l'alluvione o lo tsunami), quelle degli incidenti stradali, degli incidenti sul lavoro, le vittime dell'usura. Ogni categoria viene percepita socialmente in modo diverso. Si va dalla partecipazione emotiva generica verso le vittime degli avvenimenti naturali, all'assuefazione nei riguardi delle sciagure stradali all'indignazione per le vittime del lavoro. Tutti sentimenti che si traducono prevalentemente in atteggiamenti di natura solidaristica o assistenziale.

L'atteggiamento psicologico ed emotivo che si determina in rapporto alla parola vittima varia in funzione del tipo di reato:

- assenza di solidarietà nei reati c.d. "senza vittima" come i delitti contro l'incolumità pubblica o contro la pietà dei defunti,

- massima solidarietà nei confronti di determinate categorie (bambini, ragazze, anziani) in relazione a crimini brutali e efferati.

Determinate categorie sono richiamate per identificare le vittime e altre gli aggressori. Le vittime sono prevalentemente rappresentate come appartenenti al sesso femminile o come soggetti molto giovani o anziani, mentre i maschi delle fasce centrali d'età compaiono piuttosto come criminali, specie se disoccupati.

Un altro ostacolo allo sviluppo dei sentimenti di empatia e di identificazione può derivare dalla presenza, nei confronti di determinate categorie di soggetti, di una legittimazione culturale alla vittimizzazione. In effetti la percezione della vittima è grandemente influenzata dalla cultura in cui si vive. Basti pensare alla violenza carnale del marito sulla moglie, per molto tempo giuridicamente non considerata tale. A livello macrosociale durante la guerra, milioni di persone, anziani e bambini inclusi, non sono più percepiti come vittime ma come nemici. Casi eclatanti sono stati gli "stupri etnici" in Bosnia legittimati come strategie di guerra.

Oltre a questi casi estremi vi sono tutti i reati comuni, per le cui vittime sorge di solito quella partecipazione emotiva immediata, che si esprime in sentimento di disdegno, di solidarietà, di simpatia umana. Si tratta tuttavia di una situazione transitoria, destinata a mutarsi rapidamente. Come viene individuato l'autore del reato tutta l'attenzione popolare si sposta su quest'ultimo. A distanza di decenni si ricorda di Landrou, del mostro di Firenze, di Jack lo squartatore, nulla si ricorda delle vittime.

Esistono vari fattori che hanno concorso a determinare una così limitata percezione sociale della vittima:

1. natura e finalità del processo penale di stampo pubblico. A partire dagli Illuministi per giungere alla scuola Positiva non sono mai state approfondite le problematiche della vittima, ritenuta inoffensiva;
2. a partire dagli anni sessanta operatori giuridici e soprattutto mass media hanno accentrato l'attenzione sull'autore del reato: sui diritti sui bisogni del reo, contribuendo a creare un clima culturale

indifferente, talvolta addirittura ostile nei confronti delle istanze poste dalle vittime. Occuparsi di queste ultime poteva sembrare speculare su riprovevoli sentimenti di vendetta e di rivalsa per ottenere svolte repressive;

3. la criminologia critica degli anni settanta, negando oggettività alla condotta antisociale, considerata come frutto di stigmatizzazioni selettive, rendeva la vittima quasi complice inconsapevole di processi di esclusione e criminalizzazione.

CONSEGUENZE PENALI DELL'ILLECITO

Le conseguenze penali del reato contraddistinguono formalmente l'illecito penale da ogni altro illecito giuridico e costituiscono gli strumenti di dissuasione, prevenzione e rieducazione attraverso i quali tutte le società organizzate combattono e controllano il fenomeno della criminalità.

La scelta degli strumenti penali più idonei a contenere la delinquenza e a permettere la riabilitazione dell'individuo è certamente molto ardua ed è condizionata sia dall'aspetto politico-ideologico sia dall'aspetto filosofico-scientifico, muovendo dall'eterna dialettica tra "libertà del soggetto" e "difesa sociale", che è il punto politicamente e giuridicamente cruciale dei moderni sistemi giuridici. Quanto al condizionamento politico-ideologico, il diritto penale dell'oppressione fa leva su un rigorismo sanzionatorio (pena di morte e pene drastiche rispetto a reati contro le istituzioni oltre a disumanità e crudeltà della esecuzione delle pene) mentre il diritto penale della libertà rifugge da ogni idea di pena terroristica e di vendetta pubblica, di esecuzione disumana e contempera l'esigenza della difesa sociale con l'esigenza della libertà e dignità dell'uomo.

Con riferimento alla premessa filosofico-scientifica vi sono tre tipi di soluzione fondamentali: a) sistema classico della pena, basato sulla responsabilità morale, si punisce *quia peccatum est* (ciò che è peccato) e la pena è **retribuzione**; b) sistema positivisticò delle misure di sicurezza, fondato su pericolosità sociale e caratterizzato dalla rieducazione del delinquente, tende

quindi alla **riabilitazione**; c) sistema del doppio binario, coesistenza di pena e misura di sicurezza, accolto dalle legislazioni moderne e fondato sul dualismo responsabilità-pericolosità sociale con l'apertura allo studio della personalità del soggetto.

Il nostro ordinamento ha adottato il sistema del c.d. doppio binario: responsabilità e pericolosità sociale, pena e misure di sicurezza. Conseguentemente si è venuto a creare un legame sempre più stretto tra diritto penale e criminologia, intesa quest'ultima come studio in tutti i suoi aspetti dell'essere umano che entra in conflitto con la società.

In pratica si tratta di un'autonoma disciplina di sintesi, pluridisciplinare e interdisciplinare (che comprende quindi *medicina, biologia, psichiatria, psicologia, psicoanalisi, sociologia, antropologia, pedagogia, scienze economiche*).

Poiché il diritto penale è legato ad una impostazione di valori e la criminologia è legata ai fenomeni e alle investigazioni sulle condotte criminose, il concetto criminologico di reato e di criminalità, in quanto fondato su basi naturalistiche e sociologiche è relativamente indipendente e non coincide necessariamente con quello legale, ma tende a voler comprendere il fenomeno criminoso contribuendo ad assicurare che siano attuati, attraverso l'osservazione della personalità e l'indicazione delle tecniche esecutive più adeguate, gli scopi per cui i medesimi sono stati applicati al soggetto.

Dovrà essere quindi compito della criminologia, e ancor di più della vittimologia indagare sugli aspetti psicologici dei rapporti tra autore del reato e persona offesa del reato nella fase dell'applicazione della pena.

Ad oggi, prendendo spunto dai sistemi anglo americani possiamo affermare che concettualmente esistono tre principali modelli di giustizia criminale: **modello retributivo, modello riabilitativo, modello riparativo.**

Nel seguente schema vengono riportate le principali differenze tra i tre modelli di giustizia retributivo, riabilitativo, riparativo, distinguendoli per obiettivi, mezzi, filosofie d'intervento:

	Modello retributivo	Modello riabilitativo	Modello riparativo
Oggetto	reato	persona criminale	Reato
Mezzi	Pena	rieducare	Obbligare a riparare
Obiettivi	Equilibrio	risocializzare	riparare
Criteri valutativi	Giusta punizione	Adeguamento	Soddisfazione parti
Posizione vittima	Secondaria	Secondaria	centrale
Contesto	Stato di potere	Stato assistenzialista	responsabilizzante

GIUSTIZIA RIPARATIVA e MEDIAZIONE PENALE MINORILE

Secondo la giustizia riparativa il fenomeno criminoso non viene visto solo come trasgressione di una norma giuridica o di un valore sociale e lesione (o messa in pericolo) di un bene giuridico. E' qualcosa di più, perché è considerato anche come evento che provoca la **rottura di aspettative sociali e legami sociali simbolicamente condivisi e** che richiede l'adoperarsi per la ricomposizione del conflitto e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

La rilevanza giuridica, culturale, sociale del tema è di tutta evidenza alla luce di alcuni documenti internazionali, in particolare della Raccomandazione 99/19 del Consiglio d'Europa, e della Dichiarazione di Vienna del 2000.

Il fatto criminoso è visto come un conflitto che lacera aspettative sociali condivise, possiamo affermare che la giustizia riparativa lancia una sfida culturale, cerca di superare la logica del castigo per abbracciare la logica dell'impegno, del dialogo, della corresponsabilità. Tra le forme di giustizia riparativa si evidenzia la **mediazione**, definita come "*procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)*". Si tratta quindi di un procedimento informale in cui le parti, guidate da un'equipe di esperti, hanno la possibilità di incontrarsi, di discutere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro

relazioni, di progettare modalità di comportamento futuro, assumendosi anche impegni, volontari di riparazione simbolica del danno causato.

Nella legge istitutiva della competenza penale del Giudice di Pace (D.Legisl. 274/2000) significativa importanza viene attribuita a una giustizia di prossimità, "vicina al corpo sociale" che si apre anche alla "negoiazione dei conflitti sociali" e al fattivo sostegno della vittima (cfr. relazione al D.Legisl. 274/00). In particolare l'art 35 D.Legisl. 274/00 prevede il tentativo obbligatorio della conciliazione, attribuendo funzioni conciliatorie al Giudice di pace e valorizzando la parte offesa.

In vero, nell'ordinamento italiano la mediazione penale ha trovato applicazione già da alcuni decenni in **ambito minorile** con riferimento agli artt. 9, 27, e 28 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488 "approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni". Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, reo minore e vittima spesso maggiorenne, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele. Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art. 10 del D.P.R. 448/88) la mediazione consente di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria posizione. Al minore -autore del reato- la mediazione consente una presa di consapevolezza del proprio operato e una responsabilizzazione del danno. Il fatto che l'incontro tra le due parti avvenga in modo riservato e al di fuori del procedimento penale, favorisce la metabolizzazione dei contenuti emotivi della vendetta e della colpa.

Si segnala che presso il dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stata istituita nel 2002 una Commissione di studio avente ad oggetto la "mediazione penale e giustizia riparativa".

Il lavoro di tale commissione è sfociato in un documento "**Giustizia riparativa e mediazione penale. Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale di condannati adulti**" le cui indicazioni sono state rese cogenti nella circolare del Vice Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria n. **3601/6051 del 14 giugno 2005**.

Secondo la suddetta circolare i casi più adatti alla mediazione sono quelli oggettivamente più gravi, o soggettivamente vissuti come gravi e traumatizzanti perché verificatisi tra persone conoscenti: in famiglia, a scuola, nel condominio, nel quartiere, cioè laddove le relazioni tra le parti devono comunque proseguire.

MEDIAZIONE PENALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE

L'art. 29 del D.legsl,274/2000, decreto che sancisce la competenza del Giudice di Pace in materia penale, prevede che il giudice, nei casi perseguibili a querela di parte, laddove ravvisi la possibilità della conciliazione fra queste ultime, possa, nel corso della prima udienza, rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi per avvalersi dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. La norma è in sintonia con quanto stabilito dal comma 2 dell' art. 2 del D.legsl. 274/2000 e cioè che il giudice di pace nel corso di tutto il procedimento deve favorire la conciliazione tra le parti. La ratio della norma può essere trovata nel fatto che si tratta di reati bagatellari, che sono sintomo di microconflittualità fra privati (ingiuria, diffamazione, percosse, minaccia semplice, danneggiamento).

Inoltre le parti o i loro difensori possono rivolgersi direttamente all'Ufficio di mediazione in vista della definizione alternativa del procedimento penale di competenza del Giudice di Pace prevista dall'art. 35 del D.legsl. 274/00, ovvero della pronuncia di estinzione del reato conseguentemente a condotte riparatorie. Ai sensi di tale articolo il reo può riparare il danno attraverso restituzioni o risarcimenti, e in tal caso il Giudice può ritenere estinto il reato.

Presso l'Ufficio del Giudice di Pace esiste un protocollo operativo conseguente all'art. 29 D.legsl. 274/00 suddiviso in:

1. pre-mediazione
2. mediazione
3. post-mediazione.

Nella pre-mediazione il Giudice propone la mediazione e individua il Responsabile del fascicolo tra i membri dell'equipe, il quale invia le lettere alle

parti informandole degli effetti della mediazione sul procedimento penale e vengono svolti colloqui separati con la parte offesa e con l'autore del reato. A seguito dei colloqui, attraverso l'analisi dei prerequisiti (minimo di fiducia reciproca, trauma subito, aspettative, pretese, capacità di autocontrollo emozionale) l'equipe valuta la fattibilità dell'intervento e individua la strategia da seguire.

La fase della mediazione può essere di due tipi:

- Mediazione diretta, quando l'incontro avviene senza la presenza di amici, parenti, legali, di fronte a tre mediatori (il responsabile del fascicolo più altri due membri dell'equipe)
- Mediazione indiretta, quando le parti rifiutano di incontrarsi faccia a faccia e si scambiano corrispondenza, o giungono a colloqui telefonici o a contatti tramite i loro legali.

Gli incontri sfociano in un accordo di mediazione contenente le soluzioni trovate dalle parti, siano esse atti concreti, simbolici o norme di comportamento.

La conclusione della mediazione può portare a tre risultati: a) alla remissione della querela e quindi al non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità, b) alla mediazione avvenuta con esito positivo o c) alla mediazione con esito negativo. Questa normativa non è però ancora molto seguita. Vi sono zone dell'Italia dove stanno iniziando i primi tentativi di applicazione e zone dove è completamente disapplicata.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI art. 62 n. 6) c.p.

L'art. 62 del c.p. prevede le circostanze attenuanti e al n. 6) sancisce *"L'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato"*. Si tratta di un istituto del c.d. diritto penale premiale, che prevede due circostanze, tra loro alternative, ispirate la favor reparandi.

Hanno in comune il fatto di dover intervenire post delictum ma prima dell'apertura del dibattimento. La prima circostanza si riferisce alla riparazione volontaria, effettiva e integrale del danno patrimoniale o non patrimoniale mediante restituzione o risarcimento.

La *ratio* (=motivazione) sta non tanto nel pentimento del reo, non richiedendo la legge la spontaneità della riparazione, quanto nella opportunità di stimolare l'autore del reato ad eliminare gli effetti dannosi del crimine.

Secondo la dottrina e la Giurisprudenza non è necessario che il soggetto sia indotto a tale comportamento per motivi morali, può essere mosso anche dalla paura della ritorsione o dal calcolo puramente utilitaristico di beneficiare dell'attenuante. La seconda circostanza attenuante consiste nell'*“adoperarsi in modo spontaneo ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze del reato”*. Qui è richiesta la spontaneità dell'azione riparatrice, che deve essere determinata da motivi interni che presuppongono un pentimento e un cercare di entrare in contatto emozionale con la persona offesa del reato. Ci vogliono quindi buone intenzioni e sforzi riparatori (es: trasporto del ferito all'ospedale, ritrattazione di una calunnia, offerta del posto di lavoro al figlio dell'infortunato sul lavoro).

CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE ex art. 62 bis c.p.

Le attenuanti generiche erano già previste nel codice del 1889 e furono poi soppresse nel codice Rocco fino ad essere nuovamente introdotte dal D.L. 14.09.44 n. 288 per consentire al giudice un ulteriore adeguamento della pena al caso concreto. E' stato così introdotto l'art. 62 bis c.p. che dispone *“il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste dall'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena”*.

La legge si limita a dire che devono essere diverse da quelle enunciate nell'art. 62 c.p., e rimette la loro individuazione alla discrezionalità del giudice, il quale dovrà motivarne la concessione e il rifiuto.

CAPITOLO SECONDO – “L’IMPORTANZA DEL PERDONO”

REAL JUSTICE E PERDONO

La real justice si basa sulla “gestione” della relazione tra autore del reato e vittima a cura di uno o più “mediatori” o meglio counselor. Il percorso è libero e avviene attraverso l’accettazione corporale del proprio mettersi in gioco, il riconoscimento delle proprie emozioni (a seconda della tipologia di personalità: paura, rabbia, disgusto, angoscia, abulia, vergogna, affanno) e di quelle dell’altra parte. Tramite la percezione dell’altro come essere umano si arriva ad una lettura nuova dell’accaduto, condivisa dalle parti.

Rilettura che permette di trarre la soluzione del conflitto attraverso la metabolizzazione delle emozioni e attraverso la “catarsi” del perdono.

La real justice si incentra sul concetto di perdono.

Spesso i mass media parlano di perdono. Pensiamo al perdono dei familiari di Aldo Moro o di Ingrid Betancourt. Anzi, potremmo azzardare che il perdono è di moda. I giornalisti televisivi all’indomani di un omicidio la prima domanda che pongono ai parenti della vittima è: “vi sarà perdono?”.

Del resto il perdono balzò all’attenzione pubblica e alla riflessione filosofica negli anni novanta, quando il Papa Giovanni Paolo II incominciò a chiedere perdono pubblicamente per le colpe che la chiesa aveva commesso nei confronti degli ebrei.

L’umanità ha sempre avuto bisogno di superare le disarmonie e i tragici conflitti del passato anche attraverso atti di clemenza. Mi riferisco a condono, grazia, amnistia e prescrizione. Negli ultimi anni ha fatto la sua comparsa il termine “riconciliazione”, che in qualche modo si avvicina alla logica del perdono e propone soluzioni negoziali tra aggressori e vittime nel trattare la violenza e i crimini di Stato in Africa e in America Latina. Si tratta di un nuovo strumento politico e giuridico che propone soluzioni di compromesso tra il “nuovo Stato” e la popolazione vittima di abusi e soprusi. L’istituto propone dilemmi per la giustizia in politiche di transizione dopo momenti drammatici.

Aprè il passo a grandi compromessi perché il nuovo stato nascente non è mai del tutto innocente e trova difficoltà a voltare pagina. La riconciliazione si preoccupa del futuro della nazione. Il ruolo di terzo garante viene affidato ad organismi internazionali come ad esempio la Corte penale internazionale.

Tutto ciò premesso possiamo affermare che il perdono è un concetto profondo, che richiede una rilettura attraverso l'etimologia dei termini.

E' molto difficile dare una definizione di perdono, che ha moltissime sfaccettature. Inizialmente si interpretava il perdonare soprattutto con il non vendicarsi. Forse più che di perdono sarebbe opportuno parlare "di perdoni", al plurale. Questo è quanto affermano Renato Rizzi e Giovanni Caputo in un loro articolo sulla rivista " Riza psicosomatica" del mese di marzo 2010. A parere loro emergono almeno quattro tipi diversi di perdono. Il primo visto come un'esperienza interiore e privata, il secondo come un gesto rivolto all'esterno, legato al recupero della relazione con chi ci ha offeso. Il terzo come l'accettazione dei limiti dell'altro, il quarto come rimozione dell'esperienza negativa vissuta. Sicuramente il perdono consiste in un insieme complesso di cambiamenti che coinvolgono la sfera affettiva, cognitiva, motivazionale e comportamentale. Un processo che richiede autocontrollo e tempo. Spesso si confonde con l'oblio, ma si può parlare di perdono solo se si continua a mantenere il ricordo dell'accaduto e del suo valore offensivo. Altrimenti siamo di fronte a una negazione o a una rimozione. A volte la negazione o la rimozione possono addirittura aumentare il rancore.

Come sostiene Marco Ferrini nel suo libro "Tradimento rancore perdono" se il perdono non è vero, il rancore scivola molto in profondità nell'inconscio e da là disturba il sonno (pag. 104).

Vincenzo Masini nel dizionario di Counseling PREPOS definisce il perdono come *"l'unico sentimento capace di contenere l'Hubris della dismisura e della superbia. Come il sentimento della superbia è sempre mosso dalla tensione di superare i limiti dentro cui il superbo si sente imprigionato (da altri, dal mondo, dalla natura), allo stesso modo il perdono è paradossale e illogico. Il perdono rende necessario il superamento dei propri limiti che sono quelli di*

non saper perdonare. E la superbia cerca di essere onnipotente senza riuscirci, il perdono può essere molto più grandioso tanto da apparire follia. Negli eventi psichici concreti il perdono verso gli altri è anche perdono verso se stessi; infatti perdonare significa rinunciare al senso di vendetta ruminante e sciogliere i grumi di tensione che si sono accumulati nella psiche. Significa fermare l'accrescersi del conflitto ed aprirsi alla rassegnazione di fronte all'evidenza".

Il perdono ha in sé la struttura di superare il limite. Sei andato oltre il limite della tua identità quando perdoni. E' una scelta di amare. Il perdono è favorito da scuse sincere da parte dell'autore del reato. A questo si aggiungono fattori genetici, ambientali, ideologici, culturali, e non da ultimo quelli evolucionistici. Diversi studi dimostrano che perdona di più chi è cresciuto in famiglie dove c'è questa abitudine, inoltre sembra che il fatto di avere fratelli favorisca la comprensione reciproca.

Alcuni studi dimostrano che il perdono contribuisce a ridurre depressione e ansia e può abbassare la risposta cardio-vascolare allo stress. Molti studi dimostrano che la tendenza al perdono è legata ad alcuni tratti della personalità. Le persone inclini al perdono sono caratterizzate da maggiore amicalità e stabilità emotiva rispetto a quelle predisposte al rancore e alla vendetta. I più giovani nutrono maggiore desiderio di vendetta e se perdonano si aspettano riconoscenza. Nell'età adulta il perdono è spesso visto come un momento di crescita individuale, che a volte comporta anche il riconoscimento del fatto che chi subisce un'offesa può avere una parte di responsabilità.

Le ricerche confermano che le persone più portate a perdonare gestiscono bene le loro emozioni e hanno maggiore attenzione per gli altri, mentre le persone meno inclini al perdono vivono un maggiore livello di stress interpersonale, e prestano più attenzione agli stimoli negativi dolorosi. Chi ha difficoltà a perdonare spesso è poco indulgente nei confronti di se stesso. L'atteggiamento di chi assolve se stesso da ogni colpa, ma è incapace di

perdonare le colpe altrui, può essere legato a patologie psichiche come il narcisismo o un atteggiamento paranoico.

ETIMOLOGIA DI PERDONO

La parola perdono deriva dal verbo perdonare, che ha origine da condonare con cambio di prefisso e come forma rafforzativa. Perdono deriva da "parcere" (= risparmiare, aver riguardo, rispettare, **perdonare chi si sottomette**) che giustifica i moderni "perdonare", "perdono", "pardon", "pardonner", "perdao". Il prefisso che accomuna "per" (attraverso di) e rappresenta pienezza, grado massimo: come in "perdurare" (durare completamente), "perlucido" (completamente luminoso), perorare (parlare intensamente). In tal senso il perdono appare come superlativo di "donazione": **la massima donazione che un individuo può fare ad un altro essere umano**. Del resto la stessa costruzione fonetica avviene in inglese con "for-give" e in tedesco con "vorgeben" in francese con "par-donner". Quindi "donare" e "perdonare" possono essere considerati sinonimi ed il **perdono** è la massima espressione di donazione.

Nel mondo greco il perdono è indicato da due parole con significati particolari : "aphemi" e "hilaskomai". Il termine aphemi significa sciogliere, abbandonare, permettere, concedere, rinunciare, condonare, lasciare andare, mettere in libertà una persona. La parola "hilaskomai" ha il significato di espiare, conciliare se stessi, placare il Dio irato, rendere benevolo e misericordioso. Questa parola ha relazione con il termine cristiano di penitenza, che corrisponde al greco "metamelomai" (avere rimorso, rimpianto e pentimento, cambiare opinione e giudizio su qualcuno) e metanoeo (convertirsi, mutare pensiero, cambiare mentalità).

Nel mondo latino e nella mitologia romana Clementia era la dea del perdono, della misericordia e dell'atto di perdonare in grado di rendere il cuore dell'uomo prossimo a quello degli dei.

IL VALORE SPIRITUALE DEL PERDONO

La maggior parte delle religioni attribuisce grande importanza all'idea del perdono, sia pure con accezioni diverse. La tradizione cristiana sottolinea il bisogno universale del perdono per l'umanità. Per S. Tommaso, così come il "malato che non si rende conto del morbo non si vuol curare", chi non si rende conto della necessità di donazioni attraverso il perdono si ammalerà gravemente.

Perdonare non è facile in quanto significa dimenticare seriamente il torto ricevuto, rinunciare ad ogni astioso e covato rancore. In definitiva il perdono nasce da un atto di amore, rivolto in primo luogo verso se stessi. Perdonare se stessi, riconciliarsi con se stessi. Riconciliazione è un termine molto vicino a perdono. Riconciliazione è un concetto centrale nella teologia di San Paolo. Nella seconda lettera ai Corinzi Paolo afferma " Dio ci ha riconciliato con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione". E' necessario che noi stessi collaboriamo perché si possa compiere la riconciliazione. La parola latina "riconciliatio" significa "ristabilire amicizia, rappacificare. Il verbo "riconciliare" corrisponde a rimettere in ordine, ristabilire, unire nuovamente, rendere di nuovo sano. Riconciliazione significa saper trattare noi stessi in modo amichevole, anzitutto prendere contatto con se stessi e solo allora diventare capaci di entrare in relazione con gli altri.

Molti esseri umani non hanno una relazione con se stessi. Non hanno una voce interiore con cui parlare. Il primo passo da fare è proprio quello di iniziare a parlare con se stessi e rappacificarsi con la propria storia di vita. Siamo diventati così come siamo e non possiamo rinnegarci ma solo trasformarci. Non possiamo far finta che le nostre ferite non siano avvenute. Fare la pace con se stessi significa dire di sì alle ferite e alle offese che abbiamo ricevuto nel corso della vita. Molte persone rimangono per sempre astiose, critiche, nei confronti dei genitori, dei datori di lavoro, di coloro dai quali hanno subito dei danni o dei torti oggettivi. Rimangono per tutta la vita dei "querelanti". In un certo senso rifiutano di prendersi le responsabilità della loro vita. Ma in questo modo non riescono mai a trovare pace e serenità. Preferiscono soffrire invece

di rappacificarsi con se stessi e "leccarsi" le ferite fino a guarigione. Rappacificarsi con il corpo, con i nostri conflitti, con le colpe. Talvolta questo odio nei confronti del corpo sfocia in bulimia o anoressia. Ancora più difficile è riconciliarsi con i nostri conflitti interni. Con quelle che Karl Gustav Jung ha individuato con il concetto di "ombre" . Cioè con tutto quello che abbiamo escluso dalla nostra sfera cosciente e che riappare nei sogni notturni. Un altro aspetto della riconciliazione con se stessi è la riconciliazione con le nostre colpe. Per chi crede in Dio possiamo perdonarci solo perché Dio ci ha perdonato. Molti affermano di credere nel perdono di Dio, ma continuano ad avere sensi di colpa per questo o quell'errore della loro vita. Alcuni poi hanno sensi di colpa che sono solo frutto della loro immaginazione. Ad esempio: una giovane donna continuava ad avere sensi di colpa per non aver assistito alla morte del figlioletto gravemente malato, benché si fosse presa cura amorevolmente di lui per anni. Bisogna accettare che non siamo esseri perfetti, che si voglia o meno tutti siamo macchiati di qualche colpa. E' fondamentale essere **umili**, saper accettare di aver sbagliato e che si continuerà a sbagliare, per quanto uno si possa impegnare nel condurre una vita retta. Su questo punto è significativo un passo di Giovanni *"se anche il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa"* (1Gv 3,20). La riconciliazione con noi stessi non avviene mai una volta per sempre, ma è un processo che dura per tutta la vita. In noi ci sono continuamente cambiamenti, trasformazioni, nuove esperienze che ci aprono a nuove emozioni. Ciò che non si vuole ammettere con noi stessi viene rimosso o represso. Ma non possiamo rimuovere la nostra realtà impunemente: essa si ripercuoterà negativamente sull'anima, oppure si ripercuoterà sul corpo come malattia.

Solo chi si è riconciliato con se stesso è capace di riconciliarsi con gli altri e smettere finalmente di soffrire.

Se ci pensiamo bene tutte le forme di spiritualità sono nate nell'intento di non farci ammalare. Finché il lavoratore avrà rabbia e rancore nei confronti del datore di lavoro per il suo braccio amputato e la madre del giovane morto in

un incidente stradale non riuscirà a perdonare l'investitore, vivranno con il cuore affannato, astiosi, ansiosi, incapaci di godere delle semplici gioie della vita a portata di tutti. Ansia, rabbia, depressione, che porteranno ad abbruttimento, aumento della pressione arteriosa, tachicardia. E qui entriamo nell'affascinante mondo nella neuropsicoendoimmunologia, scienza nascente negli Stati Uniti.

Attenzione però perdonare non deve significare subire passivamente e nemmeno porgere l'altra guancia.

Questo per secoli è stato un messaggio ad uso e consumo dei più forti sui più deboli. Un'abile strategia detenuta dai governanti per sottomettere più facilmente la popolazione non istruita. Perdono me stesso, perdono l'altro perché non sa cosa fa, o meglio ho compassione dell'altro, ma faccio valere i miei diritti. Chiedo il giusto risarcimento del danno subito, evito certe situazioni, esercito il mio diritto di scelta, non subisco passivamente e faccio emergere tutte quelle situazioni di pedofilia, stalking, discriminazione diretta e indiretta, mobbing, violenza psicologica e via dicendo.

DAL PERDONO ALLA COMPASSIONE

Il termine compassione deriva dal latino cum-passio, cioè compassione insieme (pathos= sentimento), e letteralmente significa patire insieme. Tutte le lingue che derivano dal latino formano la parola compassione con il prefisso "con" e la radice della parola passione che significa originariamente sofferenza. In altre lingue, ad esempio in ceco, polacco, tedesco, svedese, questa parola viene tradotta con un sostantivo composto da un prefisso con significato di "con" seguito dalla parola "sentimento" (in ceco son-cit, in polacco weapol-czucie, in tedesco mit-gefull, in svedese med-kansla).

Nelle lingue derivate dal latino il termine significa "non possiamo guardare con indifferenza le sofferenze altrui", o meglio partecipiamo al dolore di chi soffre.

Nelle lingue che formano la parola dal sostantivo sentimento, la parola viene usata con un significato quasi identico, ma più ampio, ovvero "con-sentimento" significa vivere insieme a qualcuno le sue disgrazie ma anche provare

sentimenti di gioia, felicità o angosce e dolore. Questa compassione designa quindi la capacità umana di capacità affettiva. Come dice M. Kunfra nell'“insostenibile leggerezza dell'essere” la compassione nella gerarchia di sentimento è il sentimento supremo. Oppure come sostiene H.P. Blavatsky nella voce del silenzio: “ la compassione è la legge delle leggi, armonia eterna, essere universale sconfinato, luce della giustizia, legge dell'amore eterno”.

E' collegata alla compassione l'immagine di Gesù che è inchiodato sulla croce e dice **“Padre perdona loro perché non sanno cosa fanno”**.

VOCI CONTRARIE AL PERDONO

Non dobbiamo dimenticare che ci sono ideologie contrarie al perdono. Voltaire sosteneva che “chi perdona al delitto ne diventa complice”. Nietzsche sosteneva che “il perdono è l'incapacità di vendicarsi”. Schopenhauer sosteneva che “perdonare e dimenticare significano gettare dalla finestra una esperienza già fatta”.

Anche Freud era contrario al perdono (il disagio della civiltà), in quanto metteva a repentaglio la capacità dell'IO di fronteggiare le pulsioni inconse, causando una rivolta o la nevrosi.

LA COMPASSIONE BUDDHISTA

Non ho certo la pretesa di addentrarmi nei meandri del mondo buddista con tutte le sue sfaccettature tra buddismo tibetano, zen, giapponese e via dicendo, tengo però a sottolineare che nel buddismo non si parla esattamente di perdono, bensì di compassione e lasciar andare il rancore. Nei precetti del Boodishatta il 9° dei 10 maggiori si riferisce proprio a questo. La filosofia buddista si basa sul non vendicarsi e sul non mantenere pensieri di rancore e astio. I sentimenti negativi fanno male per primi a noi stessi. La compassione può essere profonda e “togliere sofferenza e dare felicità”. La compassione è il vissuto del desiderio del bene nei confronti di ogni essere vivente. Il Dalai Lama, nel libro “la saggezza del perdono” definisce due livelli di perdono: *“a un livello il perdono significa che non dovremmo sviluppare sentimenti di vendetta. Dal momento che la vendetta nuoce all'altra persona, è una forma di*

violenza. Di solito alla violenza si risponde con la violenza. Questo genera ancor più violenza –il problema non si risolve mai-. Quindi, questo è un livello. A un altro livello il perdono significa che dovremmo cercare di non sviluppare sentimenti di rabbia nei confronti del nostro nemico. La rabbia non risolve il problema. La rabbia ci fa solo sentire male. La rabbia distrugge la nostra pace mentale. Finché rimaniamo arrabbiati siamo sempre di cattivo umore. Penso che questa sia la ragione principale per cui dovremmo perdonare. Con la mente calma e più in pace, il corpo è più in salute. Una mente agitata nuoce alla nostra salute, è molto nociva per il corpo.”

Il Dalai Lama affronta molto spesso il tema della compassione, ecco alcune righe tratte sempre da “La saggezza del perdono” cit. *“la compassione è qualcosa di simile a un sentimento di altruismo, un senso di preoccupazione per le difficoltà e per il dolore degli altri. Non solo la famiglia e gli amici, ma tutte le persone. Anche i nemici. Ora, se analizziamo veramente le nostre emozioni, diventa chiara una cosa: se pensiamo solo a noi stessi, se dimentichiamo gli altri allora la nostra mente occupa un’area molto piccola. Dentro questa piccola area, anche un problema minuscolo appare molto grande. Ma nel momento che ci preoccupiamo degli altri, capiamo che anche loro, proprio come noi, vogliono la felicità, vogliono l’appagamento. Quindi si ha questo senso di preoccupazione, la mente automaticamente si espande. A questo punto i problemi personali, anche grandi, non saranno più così importanti. Il risultato? Un grande aumento della pace della mente. Perciò se pensiamo solo a noi stessi, alla nostra felicità. Saremo più ansiosi, avremo più paura.”* A pag. 45 del libro cit. si legge *“se sviluppo cattivi sentimenti verso coloro che mi fanno soffrire, questo servirà solo a distruggere la mia serenità mentale. Ma se perdono, la mia mente resta calma...attraverso la meditazione analitica, ora ho la piena convinzione che le emozioni distruttive come l’odio non siano di alcuna utilità”.*

In quest’ottica perdonare è in realtà la più alta forma di egoismo e di superbia: ho compassione per gli altri perché sarò il primo ad averne beneficio.

PERDONO-TERAPIA

Perdonare fa bene. Uno studio statunitense condotto nel 2001, evidenzia che il 52% degli statunitensi diceva di essere riuscito a perdonare chi aveva fatto loro del male, e che tra questi, gli ultra quarantacinquenni godevano di miglior salute rispetto a coloro che non perdonavano. C'è chi a tal proposito parla di "perdonoterapia". Il perdono è usato in psicoterapia nel trattamento della rabbia, per ridurre l'ansia e la depressione legate a un conflitto. Chi è propenso a perdonare, tende ad essere più ottimista, quindi potenzialmente meglio preparato ad affrontare le malattie e le avversità.

La neuroscienza ci dice che la concezione Cartesiana di separare le emozioni dall'intelletto ha ritardato il riconoscimento dell'essenzialità del valore cognitivo del sentimento. Il "sentimento" visto in chiave moderna è un valore nuovo, che indica qualcosa di raggiunto con forza e impegno attraverso una serie di emozioni. O più precisamente il ripetersi di una serie di esperienze emozionali porta poi a fissare un sentimento. Dalle emozioni ai sentimenti (cfr. Vincenzo Masini "dalle emozioni ai sentimenti" ed Angeli 2009).

Dobbiamo capire perché abbiamo avuto delle esperienze di sofferenza, capirle e comprendere quale insegnamento ne abbiamo tratto. Quindi ringraziare coloro che ci hanno permesso di crescere e lasciarli andare. Mantenendo il rancore noi non facciamo che rimanere legati e soffrire. Quando stiamo male dobbiamo imparare a perdonare. Lo so, è difficile, ma è l'unica "medicina" che funziona per curare la nostra anima. Viviamo in una società e in una cultura in cui il senso di colpa per ogni errore o disagio è una delle prime cose che ci viene insegnata. Del resto occorre far tesoro di un vecchio proverbio che diceva "se c'è rimedio perché ti arrabbi? E se non c'è rimedio perché ti arrabbi?" In effetti si può sempre rimediare a delle scelte che riteniamo inadeguate. Se invece riguarda cose passate dobbiamo lasciarle andare. Dobbiamo liberarci dalla trappola dei sensi di colpa e non formulare critiche o giudizi né nei nostri confronti né nei confronti degli altri. Tutti possiamo sbagliare, "*herrare umanum est*". Guardandoci intorno, chi sono le persone che non si ammalano mai? Coloro che sanno superare i sensi di colpa

attraverso il perdono, o che non se li creano proprio i sensi di colpa, perché talmente superbi e egoisti che non riescono nemmeno a prospettarli (anche se per egoisti e superbi di punto in bianco saltano fuori malattie del sistema immunitario e tumori) . La neuroscienza, come in passato la filosofia, ci indica che il perdono è passare dall'emozione dell'odio alla misericordiosa e salvifica riconciliazione dell'amore. Studi recenti dimostrano che perdonare fa bene alla salute, pertanto, per chi crede perdonare fa parte del messaggio di Cristo, per chi è ateo è una medicina che comporta la liberazione da un nemico interno, costituito dall'odio. L'odio crea una dipendenza. Per questo da un punto di vista razionale il perdono viene considerato un valido strumento terapeutico: permette di lenire le sofferenze.

Secondo lo studioso Peter Roche de Coppens in "Il perdono sigillo essenziale della salute e del benessere", *"il perdono è una delle grandi chiavi che permettono alla nostra vis medica tris naturae (sistema immunitario, ormonale, nervoso e circolatorio) di compiere il suo lavoro, di proteggere la nostra salute così come di favorire una guarigione più rapida e duratura. Il perdono è una componente per espandere la nostra coscienza. E se tutti facciamo sbagli allora è veramente fondamentale imparare a perdonare, sia se quegli sbagli siano stati commessi da noi o da altri. Forse proprio per questo motivo Gesù alla domanda posta dai suoi discepoli se dovevano perdonare sette volte, così rispose "No, non perdonerete sette volte ma settanta volte sette!"*

CAPITOLO TERZO – “PROSPETTIVA FUTURA”

IL CUNSELOUR AL POSTO DEL MEDIATORE

Nel primo capitolo abbiamo delineato l’embrionale struttura della mediazione penale italiana (unico istituto che attualmente può ricondursi alla Real Justice anglo-americana), limitata al settore penale minorile e ai reati così detti “bagatellari” di competenza del Giudice di Pace. Si tratta di istituti ancora in fase di sperimentazione e con risonanza completamente diversa a seconda delle diverse zone geografiche italiane. Molto è il lavoro da svolgere, e si tratta di un lavoro soprattutto culturale. In troppi –anche tra gli addetti ai lavori– ancora non conoscono la mediazione e la giustizia ripartiva. La strada da percorrere è quella di inquadrare le nuove esperienze riparative nel contesto di un ripensamento della politica criminale e di una seria riforma del sistema sanzionatorio.

La mediazione è luogo di incontro, è il luogo della parola, del consenso, del senso condiviso, è il luogo di incontro dell’**“umano”**.

Come scrive il prof Masini a pag. 47 del trattato di psicologia relazionale transteorica *“il concetto di umano precede il concetto di persona, così come il concetto di umanità precede il concetto di personalità. L’essere umano diventa persona nella relazione con l’altro e sviluppa la sua identità biologica attraverso le occasioni a lui proposte dagli incontri con le persone essenziali nel corso della sua vita”*.

Proprio perché luogo di incontro dell’umano, nella mediazione sarà necessario l’intervento della figura professionale più vicina a capire e a gestire l’umano e quindi la figura del counselor. Il termine counselor deriva dal latino consulo-ere e non conduce alla voce consultazione o consulenza (consulto-are) ma al significato di consolo la cui struttura semantica è quella di cum solere = alzare, sollevare, ovvero sollevarsi insieme oppure cum solus, essere con colui che è solo. Il counselor ha abilità relazionali scaturite dall’esperienza, dalla conoscenza di sé e delle proprie emozioni e competenze comunicative, in

modo da poter entrare empaticamente in contatto con l'umano dell'altro e permettergli un percorso verso il perdono.

IL CAMMINO VERSO IL PERDONO GRAZIE ALL'INTERVENTO DI UN COUNSELOR

Il counselor, mediante ascolto, sostegno e orientamento, durante colloqui separati a vittima e autore del reato, potrà migliorare la relazione tra queste due parti. Come già detto la giustizia ripartiva tende al raggiungimento dell'armonia e della pace, pertanto il counselor cercherà di educare la vittima a spegnere il conflitto dentro di sé mediante il far calma dentro di sé, spengendo le tensioni e le passioni, rallentando la propensione all'azione. Spesso sarà necessario che il counselor accetti su di sé l'aggressività senza reagire, al fine di orientare successivamente l'aggressività verso obiettivi positivi. Il cammino verso il perdono è molto lungo e articolato. Secondo il prof. Masini (appunti liberamente tratti da una lezione alla scuola Prepos) il perdono si articola su tre livelli:

- Individuale (rispetto dell'altro)
- Relazionale (comprensione dell'altro)
- "Spirituale" (compassione dell'altro)

Il livello "spirituale" è volutamente posto tra virgolette perché come sostiene il prof- Masini *"non tanto perché sia illegittimo credere in una dimensione spirituale della vita e della morte. Chi scrive[Masini] ha scelto, meditato e praticato un suo particolare percorso spirituale costruendo fede e fiducia nella vita oltre la vita. Le virgolette servono a significare che, seppur legittimo usare tale espressione, è essenziale che nella pratica del counseling non si abbandoni mai la dimensione psicologica e scientifica e, per tale dimensione se dentro le regole vogliamo stare, la dimensione **spirituale è proiettiva**. E con questa logica la affrontiamo dimostrando quanto sia benefica nella elaborazione del lutto."*

Chiarito come si deve intendere il livello spirituale, si ricorda come il fine della giustizia sia quello di consentire la pace. Quando una persona ha subito il

torto, ed è persona offesa dal reato, o si vendica, o rinuncia al senso di vendetta aprendosi alla rassegnazione e imboccando la via del perdono.

Il primo livello di perdono è quello individuale, che consiste nel **rispetto** dell'autore del reato e si estrinseca nel non odiare o non avere rabbia nei confronti dell'altro. E' un atto di volontà, di prudenza, è capacità di calcolare tenendo conto dei condizionamenti presenti. E' un atto di egoismo, smettere di avere odio o rabbia produce solo benessere. Questo può essere fatto per *opportunismo, opportunità, senso comune, buon senso, modus vivendi*, fino ad arrivare alla **tolleranza**.

La tolleranza è l'anello di congiunzione con il livello relazionale del perdono, che consiste nella **comprensione**, cioè entrare nel punto di vista dell'altro e comporta reciprocità. Ad esempio: venire a conoscenza di un concorso di colpa o dell'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, porta a condividere il dolore e fa aumentare la tolleranza. Per aversi comprensione è necessaria la tolleranza che comporta a seconda di come si atteggia la relazione umana *complementarietà, integrazione, mediazione* (transazione, diplomazia, negoziazione), *riconoscimento, dialogo, disponibilità, incontro*. Dopo la comprensione si potrà giungere al perdono, che però ha senso che sia concesso solo se richiesto dall'altra parte.

Per giungere al perdono bisogna spostarci sul piano "spirituale" ed è necessario elevarsi dalla **comprensione** alla **compassione**, che per la visione cristiana consiste nell'entrare nel punto di vista di Dio. La giustizia non è terrena ma solo del Regno dei Cieli, pertanto bisogna rifarci al concetto di "misericordia" di Dio e come Gesù in croce chiedere "perdona loro perché non sanno quello che fanno". Loro hanno sbagliato, loro sono dalla parte del torto, pertanto prego Dio che li perdoni. Il principio si riallaccia alla frase "*ama il prossimo tuo come te stesso*" (che troviamo sia in Matteo 19 che in Matteo 22:39-40), che può essere considerato il riassunto degli ultimi sei comandamenti che riguardano le relazioni tra uomo e uomo. La parola "prossimo" si sostiene che sia attribuita soltanto a quelle persone dall'animo buono, a quelle che si curano delle persone bisognose, agli umili a coloro che

sanno chiedere perdono per le loro malefatte. **Ed è proprio per questo che il vero perdono può essere concesso solo a coloro che hanno chiesto il perdono.** Del resto, come già detto, perdono deriva dal latino "parcere" = risparmiare o perdonare chi si sottomette. Chi è capace di chiedere sinceramente il perdono è una persona disposta a rivedere la sua posizione e a riequilibrare la relazione, è capace di umiltà e di sottomettersi spargendosi il capo di cenere. Ovviamente occorre distinguere tra il vero perdono e il pentitismo. Un conto è parlare di pentimento come via dolorosa dell'anima, capace di accettare le conseguenze sulla propria vita e persona, altra cosa è discutere di pentitismo, che si rivela una forma di opportunismo basata sulla scorta di un calcolo utilitaristico (in alcuni casi premiale sotto il profilo giudiziario).

Il prof. Masini sostiene che il comandamento di Gesù vada ribaltato in "*ama te stesso come il prossimo tuo*" partendo dal condivisibile concetto che prima bisogna amare noi stessi e poi il nostro prossimo. Amore di sé che si estrinseca nel compatirsi, nel volersi bene, creare uno spazio interno di dialogo, nel "leccarsi le ferite", avere compassione di sé e accettare gli errori. Allo stesso modo poi si può amare il "prossimo". Condivido pienamente questa impostazione e aggiungo che forse per essere compreso da più persone, il comandamento potrebbe essere riscritto nel seguente modo "*impara ad amare te stesso e quando avrai capito cosa vuol dire amare te stesso ama il prossimo tuo come te stesso*". Non ha certo una bella forma linguistica, ma ritengo che contenga una precisazione necessaria al giorno d'oggi: imparare ad amare. Spesso si confonde l'amore con l'innamoramento. A volte non si sa cosa voglia dire amare e si confonde con la quantità di bene che si dimostra nei confronti dell'altro, oppure l'amore è visto come semplice tolleranza. Nella nostra società altamente competitiva, le persone pretendono tantissimo da sé e non si vogliono bene, errori che tollerano negli altri non li accettano se posti in essere da loro. Quindi queste persone se dovessero amare il prossimo come se stessi non amerebbero né se stessi né il prossimo.

A volte il perdono deve essere dato prima a noi stessi. Ci giudichiamo, abbiamo manie di perfezione, ma siamo incapaci di cambiare, **di accettarci**. Perdonare se stessi implica riconoscere e accettare i difetti e i punti deboli, le paure, le tendenze depressive, l'impazienza, il timore, la poca stima. E' un processo che dura una vita.

REAL JUSTICE E INFORTUNISTICA STRADALE

Il problema della sicurezza stradale e delle stragi del sabato sera costituisce, in termini di costi umani e sociali, uno dei fenomeni più gravi e inquietanti della civiltà contemporanea, percepito con un'ingiustificata rassegnazione da parte della società civile, che tollera i migliaia di morti che ci sono ogni anno come una sorta di contropartita da pagare a seguito della modernizzazione e alla diffusione dei mezzi di trasporto. La maggior parte della popolazione ha un atteggiamento di disattenzione, se non di fastidio nei confronti delle vittime della strada.

La figura del criminale stradale non subisce stigmatizzazione sociale e il sinistro viene visto come una tragica fatalità. I cittadini sono portati a giustificare o quantomeno ad accettare l'illegalità stradale e la responsabilità in incidenti spesso anche gravi, in una specie di identificazione con il reo, partendo dal presupposto che potenzialmente si potrebbero trovare nella stessa situazione. Coloro che hanno subito gravi danni all'integrità psico-fisica a seguito di un incidente stradale, e i parenti delle vittime decedute, vedono la loro tragedia umana trasformata in una questione burocratica, connotata da tempi giudiziari lunghissimi e da procedure risarcitorie aride e talvolta ingarbugliate, sempre inadeguate a fronte delle esigenze di solidarietà di chi ha subito la perdita di un caro congiunto.

I procedimenti penali di omicidio colposo generalmente si concludono con il patteggiamento e le vittime devono iniziare estenuanti procedimenti civili. Il tutto genera frustrazioni, tanto è vero che la dottrina vittimologica la definisce "una seconda vittimizzazione" (M.M. Corra P. Martucci Elementi di criminologia Cedam Padova 1999).

Il colpevole si disinteressa completamente delle problematiche risarcitorie, gestite da compagnie assicurative come mere pratiche burocratiche. Inoltre la lentezza della giustizia porta a deresponsabilizzare l'autore dell'incidente. Il fatto è particolarmente grave poichè l'atteggiamento psicologico del criminale stradale è tale da integrare sovente la colpa cosciente, che consiste nella previsione del verificarsi dell'evento associata alla consapevolezza di poterlo evitare per capacità o attitudini proprie. In tali casi il reato è aggravato ai sensi dell'art. 63 c.p. n. 3 e talvolta sfiora addirittura il reato doloso, connotato dal dolo eventuale, che si ha quando l'agente pone in essere la condotta rappresentandosi le possibili conseguenze e accollandosi il rischio che esse si possano verificare.

Ma il vero problema è il coacervo di emozioni che prova la vittima del sinistro stradale (o i suoi congiunti) da un lato e l'investitore dall'altro. L'opinione comune ritiene che il vissuto emotivo in seguito all'incidente sia tanto più intenso e degno di attenzione quanto più gravi siano le conseguenze fisiche dell'incidente, ma ciò non è assolutamente vero perché dipende dalla tipologia di personalità. A volte, quando i danni sono di lieve entità, sono maggiori i danni psicologici dell'investitore che dell'investito. Investitore afflitto dalla colpa, dall'angoscia di aver procurato lesioni ad un altro essere umano, dalla rabbia per la sua disattenzione e la rabbia per il danno economico da riparare, compreso l'aumento dell'assicurazione, mentre l'investitore si astiene dall'attività lavorativa e aspetta il risarcimento del danno.

Si tratta comunque di una relazione dove vi è grande sofferenza da entrambe le parti.

Il disturbo post traumatico da stress è considerato la principale conseguenza psicologica dei sinistri stradali, ma vi sono anche altre importanti risposte psicologiche che vanno dalla depressione maggiore alla paura di guidare.

Un caso tipico è quello della depressione in cui cade chi ha perso una persona cara e l'angoscia e la colpa di colui che ha creato il danno. Basti pensare alla giovane madre che ha perso il figlio undicenne investito da un'auto alla cui guida si trovava una persona in stato di ebbrezza. La madre non

può darsi pace e cade in una depressione profonda, l'altro ha rimorsi ed è perseguitato dalla colpa. La madre si circonda di foto del figlio e non riesce ad avere un rapporto spirituale con il figlio, non riesce a sognarlo. Entrambi soffrono. Alcune compagnie assicurative in questi ultimi anni hanno iniziato a fornire (ovviamente pagando un premio più alto) anche un servizio di consulenza psicologica fornito da personale qualificato. Si tratta però di un sostegno individuale, mentre per metabolizzare la tragedia sarebbe opportuno **avere l'incontro tra le parti** gestito da un counselor, di modo che l'investitore arrivasse a chiedere il perdono. L'offensore deve riguadagnarsi la fiducia persa. La richiesta di perdono deve essere esplicita. Il perdono è un'apertura totale in cui si dichiara la verità. La strada è lunga, non può bastare una stereotipata richiesta di perdono, ci vuole un **agire** concreto ed effettivamente coerente con il senso della stessa richiesta. Ottenere il perdono per l'autore del reato è un sollevarsi dalla colpa e ricominciare a vivere, per chi deve concedere il perdono è sicuramente più difficile, perché la rabbia è devastante ed acceca. Le radici del rancore sono talmente profonde che è difficile poter perdonare.

La tecnica è quella di ricorrere a strumenti di meditazione, alle preghiere, alla fede. E se uno non riesce a perdonare deve cercare di avere compassione, così come sopra definita. La compassione, è un sentimento che può essere esteso a tutti (cfr. pag. 86 Tradimento Rancore Perdono di Marco Ferrini).

Sarebbe importante che investitore e investito (o parenti dell'investito in caso di morte) si potessero incontrare e giungere alla compassione.

In particolare la morte da incidente stradale è devastante. In un secondo modifica irreversibilmente la vita di una famiglia. Si tratta di un lutto molto difficile da metabolizzare. Spesso chi ha perso il coniuge o un figlio in un incidente stradale finisce in una depressione profonda, che varia dagli stati melanconici e di angoscia fino a forme depressive con spostamento dell'aggressività verso di sé, nelle sue parti interne con desiderio di autodistruzione. Il DSM4 (Manuale Diagnostico e Statistico di Disturbi Mentali)

classifica la depressione da lutto di familiare che può essere diagnosticata laddove compaiano:

A) uno dei seguenti sintomi, che si verifica durante il periodo di maggior gravità dell'episodio:

- 1) perdita di piacere per tutte o quasi tutte le attività,
- 2) perdita di reattività agli stimoli abitualmente piacevoli,

B) tre (o più) dei seguenti sintomi:

- 1) una qualità particolare di umore depresso,
- 2) depressione regolarmente peggiore al mattino,
- 3) risveglio precoce al mattino (almeno 2 ore prima del risveglio abituale),
- 4) marcato rallentamento motorio o agitazione,
- 5) anoressia significativa o perdita di peso,
- 6) sentimenti di colpa eccessivi o inappropriati.

Questi sintomi di disagio possono essere superati tramite l'elaborazione del lutto.

Il prof. Masini in una sua "dispensa" sul lutto dice che " *Il processo di elaborazione del lutto implica il riuscire a dare un senso alla morte di un congiunto e contemporaneamente ad esprimere tutti i contenuti psichici di dolore conseguenti alla grave perdita. Occorre distinguere due ipotesi:*

- ***Se la responsabilità dell'incidente era del morto*** il counselor potrà sostenere il cliente nella sua dimensione proiettiva, invitandolo a ricordare la voce del defunto. Tramite questa fantasia guidata sarà possibile innescare un dialogo con il defunto, dialogo che non è allucinatorio poiché la richiesta è lucida e consapevole. Il depresso sa bene di aver posto lui la domanda e sa bene che le risposte del defunto sono conseguenti alla domanda e il counselor ne è testimone;
- ***Se la responsabilità dell'incidente è della controparte e l'incidente è vissuto come ingiustizia*** (per esempio perché l'altro era ubriaco) si tratta di vedere emergere nel colpevole il pentimento profondo per la sua azione. I superstiti si sentono responsabilizzati a mantenere vivo dentro di loro il dolore per non tradire il ricordo del

defunto. In tali casi si possono adoperare meccanismi di regressione fantastica per immaginare una realtà diversa rispetto a quella che ha prodotto l'evento luttuoso. Tale regressioni vanno a collocarsi in qualche punto nel passato e servono a far immaginare processi di vita diversi da quelli che sono avvenuti nella realtà

TIPOLOGIE DI PERSONALITA' DEI SOGGETTI CHE PIU' FREQUENTEMENTE HANNO INCIDENTI STRADALI

Da uno studio condotto da Antonella Proietti nel 2009 risulta che la stragrande maggioranza di persone protagoniste di un incidente stradale hanno una personalità aggressiva, collerica, "ruminante" adoperando la terminologia di PREPOS.

La Proietti, agente assicurativo, ha somministrato il questionario di Prepos a vari clienti che negli ultimi tempi erano stati protagonisti di incidenti stradali. Il questionario è formato da 210 items e attraverso il risultato della compilazione si ottiene un grafico della personalità. Gli idealtipi, o copioni, descritti dal questionario sono sette: **avaro, ruminante, delirante, sballone, apatico, invisibile, adesivo**. A ciascun idealtipo corrisponde un'emozione di base, precisamente nell'ordine: **paura, rabbia, distacco, piacere, quiete, vergogna, attaccamento**.

Analizzando il questionario possiamo constatare che i picchi e le carenze ci permettono di delineare la tipologia di personalità attraverso l'analisi delle emozioni.

Per un'analisi dettagliata delle tipologie si rinvia al libro "Dalle emozioni ai sentimenti" del Prof. Vincenzo Masini ed. Prepos 2009. Qui preme solo evidenziare come ogni persona non rivesta solo i panni di un idealtipo, infatti ognuno di noi vive tutte le emozioni di base, ma a volte rimane intrappolato in qualche copione fin dall'infanzia. Ogni idealtipo ha sia aspetti negativi che positivi.

In maniera molto sintetica possiamo schematizzare le sette tipologie in:

- **Avaro** (emozione di base la paura) il controllo, la vulnerabilità, l'ansia, l'inquietudine, l'insicurezza, l'egoismo, la mania, l'oppressione,

l'ossessione, il dominio, l'autoreferenzialità. **Saggio** l'autocontrollo, le regole, il senso di responsabilità, la concretezza, la cura, l'attenzione.

- **Ruminante** (emozione di base la rabbia) la collera, lo sdegno, l'ira, la reattività, l'autocaricamento, la violenza, l'aggressività verso gli altri, l'aggressività verso se stessi, la mentalità paranoide, la depressione, la ribellione, la cultura del conflitto. **Il soggetto attivo** la volontà, il senso di protezione, il senso di giustizia, la carica interiore, l'impegno, la motivazione al lavoro.
- **Delirante** (emozione di base il distacco) la superbia, l'eccesso di autostima, l'espansione dell'io, lo snobismo, la dissociazione, il disgusto, il pensiero schizoide, la squalifica, la solitudine **Il creativo** la sorpresa, l'intuizione, l'acutezza di ingegno, l'autosufficienza, la libertà.
- **Effervescente- Sballone** (emozione di base il piacere) lo sballo, l'insaziabilità emozionale, l'edonismo, la lussuria, il narcisismo, il vuoto esistenziale, l'angoscia, l'isteria.. **Il generoso** la tolleranza, la generosità, l'attrazione verso l'altro, la fusionalità lo slancio del sé.
- **Apatico** (emozione di base la quiete) la pigrizia, la fuga dagli impegni, la demotivazione, il parassitismo emozionale, l'oblio, l'abulia, l'astenia, l'autoanestesia. **Il pacifico** la quiete, la capacità di fare calma, il rilassamento, i portatori di pace.
- **Invisibile** (emozione di base la vergogna) mancanza di autostima, il senso di inadeguatezza, la voglia di scomparire, il complesso di inferiorità, il soggetto fobico. **L'umile** la sensibilità, il pudore, la discrezione relazione, l'arte del sollevare gli altri.
- **Adesivo** (emozione di base l'attaccamento) la dipendenza, l'imitazione, la disposizione al condizionamento, il bisogno di accettazione, l'insaziabilità affettiva, l'affanno. **Il fedele** il desiderio di coesione, la capacità relazionale, l'indispensabilità del gruppo, la tensione affiliativa.

Analizzando i vari grafici somministrati nello studio citato ai soggetti che hanno avuto incidenti stradali si distinguono quattro tipi di grafo: il grafo relativo agli "altri", (relativo alla rete familiare e delle amicizie strette), quello

relativo al "mondo" (che riguarda tutte le relazioni), quello relativo al "sé" (che concerne gli atteggiamenti stabili e continuativi) ed infine il grafo totale di personalità.

Balza immediatamente all'occhio che quasi tutti i grafi in questione hanno un picco sul ruminante e punteggi elevati sullo effervescente-sballone e sul delirante, mentre il punteggio è bassissimo sull'apatico e manca l'adesività verso se stessi. Questo significa che è fortemente presente l'emozione della rabbia, dell'attivazione, insieme alla ricerca del piacere che porta alla ricerca di emozioni forti con atteggiamenti di trasgressione (passare con il rosso, superare limite di velocità, sorpassi azzardati). Ciò è confermato dal basso punteggio sull'apatico e sull'invisibile, poca sensibilità e attenzione agli altri e pochissima capacità di spegnersi e calmarsi.

Facendo la media aritmetica dei punteggi per prima cosa notiamo che il grafo del "sé" (588) ha un punteggio più alto rispetto al punteggio del grafo degli "altri" (533) e al punteggio del grafo del "mondo" (567). Si tratta quindi di soggetti introversi, molti rivolti all'interno e poco attenti all'esterno. Passando alla media dei punteggi del grafo totale, il punteggio più alto lo troviamo nel Ruminante (317) e il più basso nell'invisibile (186). Il grafo del sé riproduce la stessa forma del grafo totale indicando che la predisposizione a compiere incidenti e a disattenzioni è strettamente correlata alla parte intima e al nucleo del soggetto e non all'esterno.

Dal grafo degli "altri" scaturisce una carenza di legami affettivi forti con le persone più intime, con conseguente fuga verso la libertà. Per quanto concerne il grafo del "mondo" è interessante il basso punteggio (63) della tipologia dell'Avaro, che denota mancanza di controllo nei confronti del mondo esterno. In assenza dell'emozione della paura questi soggetti diventano spavaldi. Il basso punteggio sull'invisibile non fa percepire le situazioni di pericolo e l'alto punteggio sul delirante denota dissociazione, frenetica attività lavorativa di pensiero di un soggetto che finisce con il perdere il contatto con la realtà. In buona sostanza i soggetti più inclini a compiere incidenti stradali

sono introversi, collerici, rabbiosi, alla ricerca di forti emozioni, poco sensibili nel percepire il pericolo, distaccati dalla realtà.

Che tipo di lavoro svolgere su questa tipologia di individuo per condurlo a chiedere perdono?

TIPOLOGIA DI RUMINANTE E RICHIESTA DI PERDONO

Il "ruminante", che ha la piena responsabilità di aver ucciso una persona a seguito di un incidente stradale, inizia il suo rimuginare interno, tornando costantemente con il pensiero all'accaduto ed arrabbiandosi sempre di più. Questo suo processo è tutto interno e può sfociare in atti improvvisi come sbattere una porta, spezzare una penna, buttare in terra un libro. Il rimuginare lo può portare a rivolgere verso di sé la carica e la tensione e a iniziare un decorso depressivo. La depressione non ha punti di aggancio, per far evolvere la depressione sarebbe necessario che il ruminante potesse raccontare il suo vissuto a qualcuno, descrivendo le sue emozioni e il suo punto di vista, e che questo qualcuno riuscisse ad assorbire l'aggressività e a far emergere all'esterno il senso di colpa - che nel caso di incidente stradale con piena responsabilità è una vera e propria colpa-.

Ovviamente ogni caso è a se stante, non esiste una formula valida per tutti, però una tecnica di intervento che il counselor potrebbe adoperare dopo che il ruminante ha proferito verbalmente il dolore per la sua colpa, è quella di entrare a gamba tesa con una frase dirompente del tipo *"ma uno come lei deve avere il coraggio e la forza di chiedere perdono !"*

La parola coraggio, generalmente, nella tipologia ruminante produce volontà, attivazione, desiderio di muoversi e di evolvere. Le persone fanno fatica a chiedere perdono perché bloccate da mille ingorghi interni. Una volta sbloccato un meandro e chiesto il perdono si apre la via: da un lato il soggetto si è elevato chiedendo perdono, dall'altro la parte offesa del reato assiste all'umile richiesta di perdono e può iniziare a lavorare su se stesso. Forse non arriverà a perdonare, ma intanto è posto in grado di poter iniziare un cammino interiore,

lento, difficile ma sicuramente di evoluzione. Non vi è dubbio che sia un atto verso il futuro.

A questo punto preme richiamare l'attenzione sul fatto che **"nel perdono bisogna dire la verità", altrimenti siamo di fronte al pentitismo**

PERDONO E PENTITISMO

Un conto è parlare di pentimento come via dolorosa dell'anima capace di accettare le conseguenze, un altro è parlare di pentitismo come opportunismo, come calcolo utilitaristico in termini di dare e avere.

Nel nostro ordinamento giuridico i "collaboratori di giustizia" (basti pensare ai famosi pentiti mafiosi) per accedere alle misure di protezione e agli istituti premiali non devono fare altro che raccontare determinati fatti, senza che dimostrino un senso di pentimento per le efferatezze compiute in passato. Questo vale sul piano materiale, ma per l'anima è un puro inganno. Per poter avere quegli effetti benefici sulla salute che la moderna medicina sta studiando è necessario che vi sia una vera e propria catarsi, una conversione, una purificazione dell'anima.

REAL JUSTICE E INFORTUNI SUL LAVORO

Nel caso di infortunio sul lavoro, a meno che non si tratti di società multinazionali, datore di lavoro e lavoratore si conoscono ed hanno una relazione umana, che a seguito del sinistro subisce inevitabilmente una modificazione.

Data la mia attività professionale (avvocato dell'Inail), non ho mai avuto la possibilità di somministrare questionari agli infortunati sul lavoro, ma ho partecipato a tantissimi interrogatori di fronte ai giudici ed ho letto un'infinità di dichiarazioni da loro sottoscritte. Nei casi in cui vi sia stata disattenzione o imprudenza dal parte del lavoratore, confermo pienamente che nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti "ruminanti" o in fase attiva o in fase depressiva. Ovviamente alcuni infortuni avvengono per mero caso fortuito o per violazione di normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro, in questo caso la tipologia dell'infortunato è ininfluyente.

Il fatto che vi sia violazione di normativa antinfortunistica rileva, invece, sotto il profilo del datore di lavoro. Spesso abbiamo una tipologia delirante (imprenditore creativo, pieno di sé, superbo) a volte rafforzata dal ruminante (accecato dall'attivazione di produrre), per niente invisibile, per niente attaccata al benessere dei suoi lavoratori completamente disinteressata, quindi con un punteggio elevato sull'apatico.

Specialmente nelle imprese medio-piccole, dove la relazione umana è più stretta, è importante che a seguito di un infortunio sul posto di lavoro intervenga un counselor per gestire i conflitti e risolvere i problemi di modo che l'infortunato non provi rancore per il datore di lavoro e quest'ultimo possa attivarsi per chiedere e ottenere il perdono. Il malessere può essere lo stimolo per una profonda trasformazione dell'essere, per incamminarsi seriamente nel percorso verso la consapevolezza. Quando ambedue le parti si aprono alla risoluzione del conflitto diventano alleati per il raggiungimento della pace.

Pace che è il più importante bene comune.

CONCLUSIONI

Le considerazioni esposte mi portano a concludere come la ricerca di modalità conciliative tra vittima e autore del reato che permettano uno scambio emozionale, rappresentino un cambiamento di grande portata culturale, poiché riescono ad andare oltre la concezione afflittiva e rieducativa della pena, andando a responsabilizzare l'autore del reato e a risolvere i bisogni emotivi della persona offesa dal reato. Tuttavia emerge che i casi di mediazione presenti nel nostro ordinamento giuridico sono ancora marginali e rappresentano ancora modalità di intervento in fase di sperimentazione.

Auspico che magistrati, giudici di pace, avvocati, psicologi, counselor si facciano sempre più sensibili alle dinamiche relazionali tra autore e vittima del reato, continuando il cammino intrapreso verso un nuovo modo normativo di realizzare giustizia. Pertanto ritengo che infortunistica stradale e infortuni sul lavoro siano due ambiti adatti per il prossimo passo in avanti.

BIBLIOGRAFIA

- Bachelet G. [2001] “Perdono e Giustizia non fanno a pugni” articolo su Avvenire 30.12.01 in <http://chiesa.espress.repubblica.it/articolo/7526>
- Correra M.M. Martucci P.[2002] “Elementi di criminologia” ed. Cedam
- Dalai Lama [2005] “la saggezza del perdono” ed. BUR
- Dalcoff S. [2005] *Law as a Healing Profession: The Comprehensive Law Moviment, in Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Fall 2005*
- Del Tufo M. [2009] relazione tenuta il 25 maggio all’“incontro di studio sul tema giustizia ripartiva e processo penale.esperienze internazionali e mediazione penale nell’ordinamento italiano” organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura
- Disco A. [2008] “persona giuridica vittima di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario” in *Cass pen 2008, 2, 784*
- Ferrini M. [2004] “tradimento rancore perdono” ed. centro Studi Bhaktivedanta
- Fizzotti E. Salustri M [2001] “psicologia della religione” ed. Città Nuova
- Manna A. [2006] “la vittima del reato a la recherche di un difficile modello dialogico nel sistema penale, in studi in onore di Giorgio Marinucci, vol I, Giuffrè, 2006, p 957
- Masini V. [2009] “dalle emozioni ai sentimenti” –Manuale di artigianato educativo e di counseling relazionale – nuova edizione (ed. Prepos)
- Masini V, Mazzoni E. [2006] *Psicologia relazionale transteorica* ed. Prepos
- Mazzuccato C. [2002] “mediazioni penale. Una testimonianza e qualche riflessione” in www.dignitas.it
- Mantovani F. [1988] “manuale di diritto Penale” ed. Cedam
- Mantovani F, [1984] “il problema della criminalità” ed Cedam
- Merolla M. Manfredonia F. [2004]“mediazione penale aspetti e tipologie” ed. Lex et Jus
- Ministero della Giustizia “la mediazione penale minorile” www.giustizia.it
- Moroncini B. [2007] “la lingua del perdono” ed Filema
- Nisco Attilio [2008] “persona giuridica vittima di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario” in *Cass.pen. 2008, 2, 784e*
- Pisapia-Antonucci “la sfida della mediazione”
- Proietti Antonella tesi “Incidenti e assicurazioni”
- Rosche de Coppens P. [2009] “Il perdono. Sigillo della salute e del benessere” ed Guna
- Silo Marco Q. [2004] “struttura giuridica del perdono” ed. Angeli
- Staff di Prevenire è Possibile [2006] “Dizionario essenziale di counseling” ed. Prepos
- Venafro [2004] “brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale”, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritti penale, a cura di Venafro-Piemontese, Giappichelli, 2004,ss*

SITI VISITATI

www.altrodiritto.unifi/a
www.collevalenza.it/riviste/2003
www.realjustice.org
www.iirp.org/au/
www.iamo.org/ij/
www.restaurativejustice.org
www.psicolinea.it/perdono/
www.maldamore.it/perdono
www.giustizia.it